



Città Metropolitana di Reggio Calabria

***Regolamento per la disciplina delle spese di
rappresentanza***

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni e principi

Art. 3 - Stanziamento di bilancio ed obbligo di motivazione

Art. 4 - Soggetti

Art. 5 - Competenza ad assumere gli impegni di spesa e modalità di liquidazione

Art. 6 - Spese di rappresentanza ammissibili

Art. 7 - Casi di non ammissibilità delle spese

Art. 8 - Gestione amministrativa e contabile

Art. 9 - Prospetto delle spese - Pubblicazione ed invio alla Corte dei Conti

Art. 10 - Accesso agli atti

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione Metropolitana spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

2. La disciplina dettata dal presente Regolamento è rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità. Le spese di rappresentanza devono:

- a) essere coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;
- b) rispondere ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 241/1990;
- c) rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

In particolare si vogliono perseguire i seguenti scopi:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione dell'Ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

Art. 2 – Definizioni e principi

1. Sono spese di rappresentanza:

- a) quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui l'Ente risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze o scambi di ospitalità ricevute in proposito;
- b) quelle funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali, finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Metropolitana, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali;

2. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasione di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

3. Ai fini del presente Regolamento, una spesa può essere correttamente considerata e imputata in bilancio come «spesa di rappresentanza» se risponde ai seguenti requisiti:

- a) stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- b) necessità di proiezione all'esterno dell'ente in relazione alla quale la spesa di rappresentanza si rivela strumentale;
- c) rigorosa motivazione dello specifico interesse istituzionale perseguito;
- d) dimostrazione del rapporto fra l'*utilitas* che l'Ente intende conseguire tramite la sua proiezione all'esterno, sotto forma di promozione turistica o di sviluppo economico, e la spesa erogata;
- e) qualificazione del soggetto destinatario della spesa, che deve essere rappresentante dell'ente beneficiario dell'omaggio, e rispondenza della spesa a criteri di ragionevolezza e congruità;
- f) necessità per l'Ente di promuovere la propria immagine all'esterno dei confini istituzionali con documentate probabilità di sviluppo economico, sociale, culturale.

4. Al contrario, esulano dell'ambito dell'attività di rappresentanza:

- a) quelle spese che non siano strettamente destinate a conservare o incrementare il prestigio dell'ente o a promuovere la sua immagine all'esterno, nel rispetto della diretta inerenza dell'attività finanziata come spesa di rappresentanza ai propri fini istituzionali;
- b) gli omaggi fatti a dipendenti o amministratori dell'Ente conferente;
- c) i gemellaggi che non si fondano sulla concreta e congrua esigenza per gli enti gemellati di manifestarsi all'esterno e di accrescere il proprio ruolo istituzionale in un contesto più ampio in vista di concrete aspettative di promozione della propria vocazione turistica e culturale, di creazione di nuovi sbocchi commerciali, di ricerca di prospettiva di sviluppo della propria economia.

Art. 3 – Stanziamento di bilancio ed obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti iscritti nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e dettagliati dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Metropolitana, nonché entro i limiti di natura finanziaria e previsionale scanditi dalla normativa indirizzata al contenimento della spesa pubblica.

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali.

Art. 4 – Soggetti

Sono competenti a richiedere al Dirigente del Settore competente l'utilizzo dello stanziamento per spese di rappresentanza, il Sindaco, il Vicesindaco e i Consiglieri Metropolitan, previa autorizzazione del Sindaco e verifica della disponibilità di bilancio circa l'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 5 – Competenza ad assumere gli impegni di spesa e modalità di liquidazione

1. Lo stanziamento di bilancio destinato al sostenimento delle spese di cui al presente regolamento, collocato tra le funzioni generali, è affidato, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, al competente Settore dell'Ente.

2. Il Settore competente di cui al precedente comma 1, in esecuzione degli obiettivi di PEG e delle autorizzazioni dei soggetti di cui all'art.4, provvede all'acquisizione di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione al presente Regolamento.

3. Le spese di rappresentanza sono liquidate a cura del Settore competente previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa.

Art. 6 – Spese di rappresentanza ammissibili

1. Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'art. 2, in particolare quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale:

- a) piccoli omaggi offerti a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;

- b) conferenze stampa, per fini istituzionali, indette dai soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza, purché finalizzate a promuovere l'immagine o l'azione dell'Ente;
- c) stampe di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, colazioni, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Ente;
- d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, coppe, omaggi floreali, presenti simbolici di pari tenore e consistenza, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi della Città Metropolitana ed organi di altre Amministrazioni Pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- e) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze.

Art. 7 – Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non sono considerate spese di rappresentanza e, pertanto, non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente:

- a) gli atti di mera liberalità;
- b) le spese effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- c) l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Metropolitan o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico, ivi comprese le conferenze dei servizi;
- d) colazioni interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- e) omaggi ad Amministratori o dipendenti;
- f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);
- g) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- h) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
- i) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni di lavoro);
- j) colazioni di lavoro a carico della Città Metropolitana per i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento e per i componenti di Commissioni che percepiscono il gettone di presenza.
- k) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa, o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.

2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e, comunque, non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

Art. 8 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Metropolitan in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG, al competente Settore.

2. Le spese di rappresentanza autorizzate dagli stanziamenti di bilancio sono effettuate con le seguenti modalità:

- a) per motivate esigenze organizzative e di urgenza, per un importo massimo di euro 250,00 (euro duecentocinquanta,00), vengono liquidate dal Dirigente competente mediante compilazione di buono economale e pagate dal Servizio Finanziario, previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con unita la relativa documentazione;
 - b) le somme occorrenti vengono impegnate dal Dirigente competente mediante adozione di determinazione a cui deve essere unita la dichiarazione di cui al precedente punto a), e successivamente liquidate dal medesimo Dirigente e pagate dal Settore Economico Finanziario previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.
3. Non è ammesso, per nessun motivo, frazionare le spese di rappresentanza allo scopo di renderle pagabili con procedure e provvedimenti diversi da quelli che sarebbero altrimenti previste alle precedenti lettere a) e b).
 4. Nei provvedimenti di impegno delle spese di rappresentanza devono essere sempre espressamente richiamati gli articoli ed i commi del presente regolamento in base ai quali viene legittimata la spesa da autorizzare.
 5. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori, forniture e servizi in economia.

Art. 9 – Prospetto delle spese - Pubblicazione ed invio alla Corte dei Conti

1. Il prospetto delle spese di rappresentanza, nello schema approvato con decreto interministeriale in data 23 gennaio 2012, deve essere allegato al Rendiconto di Gestione di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, in ciascun esercizio finanziario.
2. Il prospetto medesimo deve essere trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione del Rendiconto alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato entro lo stesso termine, sul sito internet della Città Metropolitana.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 266/2005, sono trasmessi dal Settore Finanziario alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti eventuali singoli atti di impegno di spesa di rappresentanza di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Art. 10 – Accesso agli atti

1. Tutti i documenti amministrativi relativi all'effettuazione delle spese disciplinate dal presente Regolamento sono pubblici, e qualunque cittadino può accedere agli stessi attraverso la visione e l'estrazione di copia degli atti e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali relativi ai terzi.
2. I Consiglieri Metropolitani hanno diritto ad accedere a tutti i documenti e le informazioni relative alle spese disciplinate dal presente Regolamento, senza alcun limite, salvo il dovere di mantenere il segreto nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line della deliberazione che lo approva.